

Allegato "B,"  
Rep 15.650  
Race. 7454

#### Articolo 1. Denominazione e Sede

E' costituita l'Organizzazione di Promozione Sociale denominata UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare onlus ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, del D.Lgs. 460/97 e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico. Essa ha sede attualmente in Roma - Via Nomentana, 133. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria. Essa inoltre potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza delle associazioni federate anche in forma di delegazione regionale della Federazione, disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.


La Federazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus".

#### Articolo 2. Durata

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.


#### Articolo 3. Finalità ed attività

La Federazione è apartitica e non ha scopo di lucro e persegue il



fine esclusivo della solidarietà ed utilità sociale, civile e culturale. Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni federate, sia nell'organizzarsi sia nel raggiungere le rispettive finalità, la Federazione si propone di perseguire i comuni interessi delle Associazioni federate nella tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare, nell'ambito della:

1. ricerca scientifica;
2. applicazione di protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali;
3. diffusione e uso delle conoscenze acquisite;
4. sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali, europee e internazionali;
5. promozione ed applicazione di iniziative legislative a favore dei malati rari, delle loro famiglie e di chi li assiste;
6. promozione e organizzazione di corsi di formazione ed informazione a favore dei malati rari, delle loro famiglie e di chi li assiste;
7. promozione dello sviluppo di una cultura di presa in carico, individuale globale, multidisciplinare e multidimensionale del paziente;
8. incentivazione dello sviluppo di prodotti medicinali orfani;
9. esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale;



10. promozione dell'Empowerment.

Inoltre la Federazione:

a) promuove azioni giurisdizionali e interviene nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse della Federazione e delle Associazioni federate;

b) interviene in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi dei malati



---

rari concernenti le finalità generali perseguitate dalla Federazione;

c) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) attiva, cura e mantiene relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità della Federazione;

e) promuove il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione



e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;

f) promuove e cura l'organizzazione, anche attraverso terzi, di raccolta fondi per finanziare le attività complessive della Federazione e il perseguitamento dei suoi scopi;

g) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguitamento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone affette da malattie rare, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili col presente Statuto.


Ha infine il divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate o da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura o statutarie in quanto integrative ad esse.

#### Articolo 4. I Soci

I Soci sono le Associazioni. Possono essere Soci tutte le Associazioni costituite da malati rari, familiari e da coloro che li assistono moralmente e materialmente, che mosse da spirito di solidarietà condividano i principi e le finalità della Federazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle



domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo che valuta esclusivamente secondo il principio di compatibilità tra le finalità della Federazione e quelle delle singole Associazioni. Sono regolarmente federate le Associazioni che, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, dopo aver fatto richiesta scritta di affiliazione, fornita la documentazione prescritta e ricevuta la delibera di approvazione, abbiano infine proceduto al pagamento della quota di affiliazione.

Tutti i Soci sono sottoposti ad una uniforme disciplina nei rapporti tra loro e la Federazione, informata ai principi di trasparenza, democraticità ed uguaglianza, che garantisce per i soci il possesso dei medesimi diritti e doveri, nonché il libero accesso alle cariche elettive associative. Ogni Associazione Federata nomina un suo Rappresentante ed eventualmente un suo Sostituto in seno alla Federazione, il quale resta in carica fino a revoca, ad insindacabile giudizio dell'Associazione stessa. Il Rappresentante ed il sostituto devono essere maggiorenni. Qualora il socio decida di non rinnovare la propria adesione alla Federazione, il Rappresentante e il suo Sostituto decadono dalla carica con effetto immediato. Le Associazioni federate pagano una quota di affiliazione annuale che viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

La quota del socio è intrasmissibile.

Il pagamento in regola della quota annuale di affiliazione è presupposto per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### Articolo 5. Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita della Federazione contribuendo a determinarne le scelte e gli orientamenti nelle modalità e nei limiti dello Statuto e della normativa vigente.

Essi manifestano la propria volontà attraverso il pronunciamento di un voto ciascuno, senza riguardo alla dimensione o alla tipologia giuridica dell'associazione federata, da esprimere in Assemblea in sede ordinaria, per deliberare sugli argomenti e nei modi prescritti dallo Statuto; ed in Assemblea in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche statutarie o lo scioglimento della Federazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo.

#### Articolo 6. Doveri dei Soci

E' fatto obbligo ai Soci:

- di inviare all'adesione, i seguenti documenti:
  - a) domanda di adesione alla Federazione compilata in ogni sua parte, corredata dai seguenti documenti:

*Carlo Bambini*  
*Carlo Bambini*

1. Atto costitutivo;

2. Statuto;

3. ultimo bilancio consuntivo o conto economico; se l'Associazione è costituita da meno di un anno presenterà il primo bilancio utile non appena disponibile.

4. Copia dell'atto di iscrizione ai registri nazionali, regionali o provinciali previsti dalla normativa sul Terzo settore, relativa al Volontariato (Legge 11 agosto 1991 n°266), Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000 n°383), ONLUS (Legge 4 dicembre 1997 n°460), ovvero di ogni altro atto di riconoscimento da parte delle Istituzioni, se presenti.

b) scheda informativa dell'Associazione compilata obbligatoriamente in ogni sua parte.

- Per tutti i Soci federati:
  - di inviare annualmente la scheda informativa dell'Associazione compilata obbligatoriamente in ogni sua parte;
  - di comunicare tempestivamente alla Federazione ogni variazione delle informazioni eventualmente avvenute durante l'anno sociale;
  - di versare la quota di affiliazione annuale per l'Esercizio Finanziario in corso (1 luglio - 30 giugno dell'anno seguente);
  - di inviare ogni anno alla Federazione il Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'Assemblea dell'Associazione, ove

l'assemblea deliberi di legare la quota al bilancio;

- di contribuire ai raggiungimenti degli scopi della Federazione prestando la propria opera secondo principi di onestà, trasparenza, leale collaborazione; nel rispetto degli obiettivi, modi e tempi eventualmente concordati.

L'associazione si avvale prevalentemente per il perseguitamento dei fini istituzionali delle attività prestate dai Rappresentanti delle Associazioni federate e dai soci delle stesse, i quali in tal caso prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come disciplinato dal Regolamento della Federazione.


#### Articolo 7. Recesso dei Soci

L'Associazione federata potrà recedere dalla Federazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8. Esclusione dei Soci

I Soci, Associazioni federate, possono essere esclusi dalla Federazione qualora:

a) il loro comportamento sia in contrasto con le finalità della Federazione, i principi e le norme stabilite nello Statuto, nel



Regolamento, nel Codice etico della Federazione e nell'Ordinamento giuridico;

b) senza giustificati motivi non adempiano puntualmente agli obblighi assunti con l'affiliazione, nel rispetto dei principi e delle norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico della Federazione;


c) per due esercizi consecutivi non versino la quota di affiliazione prevista, fatta salva la facoltà di sanare il debito entro il termine definito nella comunicazione di sollecito e avviso di messa in mora inviata a mezzo lettera firmata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera l'esclusione dei Soci per le fattispecie relative alle lettere a) e b) su proposta del Consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio direttivo delibera sulle fattispecie relative alla lettera c) e ne comunica gli estremi all'assemblea.

#### Articolo 9. Collaboratori

La Federazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai soci delle Associazioni federate, con delibera del Consiglio Direttivo. E' ammessa la figura del Direttore Esecutivo.



La Federazione può avvalersi di un comitato Tecnico-scientifico con funzioni consultive.

#### Articolo 10. Organi Sociali

Gli Organi della Federazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Tutte le cariche sociali sono gratuite.

E' incompatibile l'appartenenza contemporanea a più organi e più funzioni.

#### Articolo 11. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Rappresentanti delle Associazioni federate.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo della Federazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea



Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Rappresentanti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli associati.

In mancanza del suddetto quorum l'Assemblea Straordinaria non è valida.

Tuttavia per deliberare lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo della Federazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce obbligatoriamente a termine di legge e su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata anche ogni volta che ne faccia richiesta al Presidente la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da

trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere comunicato ai soci ed ai componenti del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### Articolo 12. Attribuzioni dell'Assemblea

##### L'Assemblea in sede Ordinaria:

- 1) Approva il Bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- 2) Approva la Relazione annuale sull'attività federale realizzata, presentata dal Presidente della Federazione;
- 3) Approva su proposta del Consiglio Direttivo la quota annuale di affiliazione dei soci;
- 4) Approva il Piano strategico federale e il Piano d'azione annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- 5) Elegge direttamente il Presidente della Federazione per votazione a scheda segreta; il Presidente, pur nominato con deliberazione autonoma, farà parte dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 6) Elegge gli altri componenti del Consiglio Direttivo per votazione a scheda segreta;

- 7) Approva il Regolamento della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- 8) Approva il Codice etico della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- 9) Elegge i Consigli dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- 10) Delibera l'esclusione dall'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo e previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 8, lettera a) e b) e successivo articolo 19.

- 12) Delibera su quanto demandatole per legge o proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea in sede Straordinaria:

- 1) Delibera le modifiche allo Statuto;
- 2) Decide in ordine allo scioglimento della Federazione, alla liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale residuo.



#### Articolo 13. Rappresentanza dei Soci in Assemblea

In caso di impedimento i Rappresentanti delle Associazioni federate possono rilasciare delega scritta ad altro Socio.

Nessun Rappresentante può avere più di una delega.

#### Articolo 14. Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. Nel caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.



In caso di Assemblea ordinaria il Presidente incarica un Segretario tra i Rappresentanti delle Associazioni federate partecipanti all'assemblea, con il compito di controllare regolarità della convocazione e costituzione dell'adunanza, il diritto d'intervento e di voto, la validità delle nomine e deleghe accertate dal Presidente e di redigere il verbale dell'assemblea.

L'Associazione Federata non in regola con il versamento della quota di affiliazione annuale non può esercitare il diritto di voto.


#### Articolo 15. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, eletto con deliberazione autonoma ai sensi dell'articolo 12, n. 5, e da altri 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Rappresentanti nominati dalle rispettive Associazioni federate.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ogni 2 (due) anni si procederà alla elezione di metà dei componenti del Consiglio diversi dal Presidente.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri essi sono sostituiti da nuovi consiglieri eletti nella prima assemblea utile e durano in carica per il tempo previsto per i sostituiti.

Il Consiglio Direttivo può decadere prima della sua naturale durata a seguito della non approvazione da parte dell'Assemblea di tutti gli atti amministrativi e programmatici federali (Relazione



*Recez*



attività federale svolta, piani strategici e programmatici, bilanci).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione ed elegge al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ovvero tutte le volte che il Presidente della Federazione o la metà dei componenti del Consiglio direttivo lo richieda.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta a mezzo lettera, fax, email, da parte del Presidente della Federazione almeno otto giorni prima della data prevista. La convocazione conterrà l'ordine del giorno.

In caso di straordinaria urgenza, senza la possibilità di riunire i consiglieri, il Presidente della Federazione ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo atti in forma scritta trasmessi ai singoli componenti separatamente a mezzo fax o email. I consiglieri sono tenuti a dare risposta al mittente entro i tempi dati esprimendo l'approvazione la disapprovazione o l'astensione.


E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito



seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ogni atto così prodotto dovrà essere obbligatoriamente ratificato nella prima riunione utile del consiglio. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale e a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni del consiglio con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad esprimere un solo voto. L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive è motivo di decadenza del consigliere dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni e per ogni esigenza consultiva può costituire delle Commissioni di lavoro fissandone i componenti e definendone le attività con apposito Regolamento. Inoltre per l'approfondimento conoscitivo di particolari tematiche il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata:




- 1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Probiviri;
- 2) il Presidente del Comitato tecnico-scientifico;
- 3) i coordinatori delle Commissioni di lavoro;
- 4) rappresentanti e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse;
- 5) qualsiasi altra persona, che per competenze o incarichi particolari, scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal

Presidente della Federazione.

Ogni Consigliere concorre al perseguitamento dei fini della Federazione e alla sua buona amministrazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione. In accordo col Consiglio direttivo, ogni Consigliere compie le proprie attività delegate o specifici compiti assegnati, eventualmente anche con la collaborazione degli altri Consiglieri, che ne risponde all'Assemblea.

I Consiglieri sono responsabili verso la Federazione e verso Terzi secondo le norme del mandato, nonché ai sensi del D.Lgs. n° 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente.

Sono inoltre tenuti, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza delle norme del Codice Etico della Federazione.



## Articolo 16. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Federazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso:


- a) Delibera l'affiliazione delle associazioni come Soci;
- b) elabora e redige, sentito il Direttore Esecutivo se presente, il Piano strategico federale ed il Piano d'azione annuale federale, e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone per l'approvazione all'Assemblea il Regolamento della Federazione o sue eventuali modifiche;
- d) propone per l'approvazione all'Assemblea il Codice Etico della Federazione o sue eventuali modifiche;
- e) propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale dei soci e gli ulteriori eventuali contributi;
- f) propone all'Assemblea per l'approvazione l'esclusione del Socio per gravi motivi di cui all'Articolo 8, lettere a) e b), sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;
- g) istituisce Commissioni di approfondimento di lavoro su temi di interesse;

- h) nomina il Direttore Esecutivo;
- i) delibera per l'esclusione del Socio in morosità, ai sensi dell'Articolo 8, lettera c);
- m) nomina il Comitato tecnico-scientifico;
- n) nomina l'Organo monocratico di Vigilanza della Federazione, secondo il Codice Etico;
- o) assume il personale;
- 
- p) adotta tutte le necessarie azioni e prende ogni eventuale decisione necessaria all'attuazione dei piani programmatici federali.

#### Articolo 17. Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea; dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta legalmente la Federazione in giudizio e davanti a terzi. Compie ogni atto giuridico che impegni la federazione, stipula convenzioni tra la Federazione ed altri Enti previa approvazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità attuative. Concorre al perseguitamento dei fini della Federazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione e ne risponde all'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;



conferisce col Direttore Esecutivo, se presente, regolarmente e con i Consiglieri sullo stato delle attività e dei servizi in atto da parte della Federazione; redige e presenta all'Assemblea la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione.

Il Presidente, inoltre, può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di ulteriori particolari compiti ovvero deleghe e si avvale di eventuali collaborazioni dei Consiglieri o in staff di soci o di terzi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Egli è il capo del personale. È garante della democraticità della Federazione, della trasparente ed etica amministrazione, nonché del rispetto dello Statuto, Regolamento e ogni altro atto regolatorio della Federazione emesso, da parte dei Soci, degli Organi sociali e del personale. È responsabile verso la Federazione e verso Terzi secondo le norme del mandato, nonché ai sensi del D.Lgs. n° 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente. Infine, egli è tenuto, nell'esercizio del suo mandato, all'osservanza delle norme del Codice Etico della Federazione.

La carica di Presidente è volontaria e non ne deriva alcun compenso, salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'ufficio o di missione.

In caso di dimissioni, decesso o ~~sopravvenuta~~ incapacità del



Presidente, la carica è assunta dal Vicepresidente che, in tal caso, convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni per la sostituzione.

#### Articolo 18. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente qualora questi sia impossibilitato o indisponibile e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità. Conferisce regolarmente col Presidente ed è da questi costantemente aggiornato sullo stato delle attività e degli impegni assunti dalla Federazione. Conferisce inoltre col Direttore Esecutivo, se presente, sullo stato delle attività esecutive della Federazione.


Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

La carica di Vicepresidente è volontaria e non ne deriva alcun compenso, salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'ufficio o di missione.

#### Articolo 19. Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Cura la contabilità, controlla e gestisce i flussi di tesoreria, economici e finanziari della Federazione. Conferisce e aggiorna



regolarmente il Presidente sullo stato economico finanziario della Federazione; cura in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente, la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15:

La carica di Tesoriere è volontaria e non ne deriva alcun compenso, salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'ufficio o di missione.

#### Articolo 20. Il Segretario

Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.


Sovrintende alle attività della Segreteria della Federazione e del personale ad essa preposto, sentiti il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Direttore Esecutivo, se presente.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

La carica di Segretario è volontaria e non ne deriva alcun compenso, salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'ufficio o di missione.

#### Articolo 21. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi



eletti tra i soci dall'assemblea e da due supplenti sempre eletti tra i soci dall'assemblea. Il supplente interviene su richiesta motivata di un titolare, che deve informarlo per iscritto dei precedenti degli affari in trattazione. Il supplente continua a partecipare al Collegio fino a conclusione degli affari, ma limitatamente ad essi. I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario.


In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal Regolamento della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina i casi segnalati e documentati dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere non vincolante riguardo alle proposte di esclusione dalla Federazione per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b):

#### Articolo 22. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi eletti tra i soci dall'Assemblea e due membri supplenti sempre eletti tra i soci dall'Assemblea.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario. In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente



agli affari in trattazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere finalizzato all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

#### Articolo 23. Le risorse economiche patrimoniali


Le risorse economiche della Federazione provengono da:

- a) quote di affiliazione delle Associazioni federate;
- b) contributi volontari di aderenti e privati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio dell'associazione è altresì integrato dai beni di cui al successivo articolo 26 acquistati a qualsiasi titolo.

#### Articolo 24. Erogazioni, donazioni e lasciti

La Federazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. La Federazione può inoltre ricevere eredità e legati



previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con  
beneficio d'inventario, laddove trattasi di eredità, in cui  
vengono stabiliti modi e tempi di utilizzo in conformità a quanto  
previsto nell'atto costitutivo e nello statuto.

#### Articolo 25. Beni immobili, mobili ed altri beni

La Federazione può possedere od acquistare beni immobili, mobili  
registrati, mobili.

#### Articolo 26. Erogazioni e destinazione dei fondi



La Federazione ha l'obbligo di utilizzare i fondi a disposizione  
unicamente per la realizzazione di attività statutariamente  
previste ed in osservanza dell'Art. 3 del presente Statuto.

#### Articolo 27. Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Federazione ha inizio il 1° luglio e si  
chiude il 30 giugno dell'anno successivo. La quota di affiliazione  
annuale segue l'esercizio finanziario e deve essere versata entro  
il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

#### Articolo 28. Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo annuale viene predisposto dal Tesoriere con  
la collaborazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore  
Esecutivo, se presente. Esso viene inviato al Consiglio Direttivo  
entro il 31 agosto per la successiva approvazione da parte  
dell'Assemblea dei soci.



Dopo l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea a disposizione dei soci oppure inviato a loro unitamente alla convocazione per l'approvazione dell'Assemblea.

### Articolo 29. Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo, quale atto amministrativo programmatico della Federazione, viene predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente, e deve essere posto a disposizione dei soci secondo le modalità del precedente Articolo 28 per la successiva approvazione dell'Assemblea.

### Articolo 30. Destinazione dei proventi

Alla Federazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leggi o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Federazione ha infine l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di cui sopra per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3.

#### Articolo 31. Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Federazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea riunita in sede Straordinaria.

#### Articolo 32. Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione per qualunque causa determinato è deliberato dall'Assemblea Straordinaria che nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i propri consiglieri e ne determina i poteri; l'organo di liquidazione procederà, secondo la normativa giuridica vigente, alla liquidazione dei debiti ed all'adempimento di obbligazioni eventualmente presenti, nonché al pagamento delle spese di chiusura ed estinzione della Federazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito il parere del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali, ai sensi della legge n°44 del 26 aprile 2012, art. 8, comma 23.

#### Articolo 33. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle

